Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di giovedì 28 settembre 2017

ENTI NON COMMERCIALI

CTS: disposizioni di coordinamento normativo al rebus della decorrenza

di **Luca Caramaschi**

Per poter correttamente individuare le **decorrenze** delle varie disposizioni che compongono il nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), diversi sono gli articoli che occorre tenere in considerazione:

- **articolo 104** rubricato "*Entrata in vigore*";
- **articolo 102** rubricato "*Abrogazioni*";
- **articolo 101** rubricato "*Norme transitorie e di attuazione*";
- **articolo 89** **rubricato "*Coordinamento normativo*"**;
- **articolo 53** rubricato "*Funzionamento del Registro*".

Il punto da cui partire è certamente la previsione contenuta nel **comma 2 dell'articolo 104 del D.Lgs. 117/2017**, laddove viene previsto che le disposizioni del titolo X (cioè l'insieme degli articoli che vanno da 79 a 89) si applicano agli enti iscritti nel **Registro** unico nazionale del Terzo Settore a decorrere:

- dal periodo d'imposta successivo all'intervenuta **autorizzazione** della Commissione Europea (**articolo 101, comma 10**);
- e, comunque, non prima del periodo d'imposta **successivo** a quello di operatività del Registro Unico (per individuare il quale occorre verificare l'**articolo 53**).

A tale ultimo proposito occorre tenere presente che l'**articolo 53 del D.Lgs. 117/2017**, in tema di funzionamento del **Registro**, individua una serie di date che riepiloghiamo nel prospetto che segue.

I termini dell'articolo 53 del D.Lgs. 117/2017.

Decorrenza	**Disposizione**
ENTRO IL 3/8/2018	Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore
ENTRO IL 30/1/2019	Regioni e Province Autonome disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione dal Registro Unico

Dalla questa brevissima analisi emerge, pertanto, come la data di **decorrenza** delle disposizioni contenute nel titolo X del decreto (si ricorda, articoli che vanno da 79 a 89), a prescindere dal fatto che nel frattempo sia o meno intervenuta l'**autorizzazione** da parte degli organi comunitari, oltre a non essere precisamente definita, è rinviata quantomeno al periodo d'imposta **2020** (a meno che i diversi provvedimenti indicati nella richiamata tabella venga assunti ben prima del termine ultimo stabilito dal legislatore).

Tralasciando il contenuto delle altre disposizioni sopra citata, in questo contributo intendiamo soffermare la nostra attenzione sulle disposizioni di **coordinamento** normativo contenute nell'articolo 89 del decreto le quali, al loro interno, abrogano o modificano importanti previsioni normative che nel corso di questi ultimi decenni hanno avuto larga applicazione per molte tipologie di enti non commerciali. Il riferimento è certamente al regime forfettario di cui alla **L. 398/1991** che, in futuro, non troverà più applicazione con riferimento ai nuovi Enti del Terzo Settore di cui all'**articolo 79 comma 1** del decreto in commento; oppure, alla importante previsione di **decommercializzazione** contenuta nel **comma 3 dell'articolo 148 del Tuir** che, in futuro, non farà più riferimento ad alcune categorie di enti di tipo associativo quali le associazioni **culturali**, assistenziali, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona. E così via per tante altre importanti disposizioni. Ed è corretto parlare di futuro, ancorché non troppo lontano, in quanto l'**articolo 89** fa parte di quel pacchetto di disposizioni contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017 (articoli da 79 a 89) la cui decorrenza è, come detto in precedenza, stabilita dal **comma 2 del successivo articolo 104**. E nemmeno tra le eccezioni contemplate dal comma 1 dell'articolo 104 (che dispongono una disciplina **transitoria**) viene fatto richiamo alla previsione contenuta nell'articolo 89, che quindi segue la disposizione a regime.

Dato per assodato quanto detto sinora, sulla **decorrenza** di questa previsione (quella dell'articolo 89) rimane solo un ultimo dubbio: il **comma 2 del citato articolo 104 del D.Lgs. 117/2017**, testualmente, stabilisce che "*Le disposizioni del titolo X*", e quindi anche quelle dell'articolo 89, "*si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore a decorrere dal …*".

Ma chi sono questi soggetti, posto che ad oggi nessun soggetto è ancora iscritto al Registro in quanto non ancora istituito? Se si tratta di coloro che a **Registro** istituito entreranno a far parte della famiglia degli Enti del Terzo Settore (ETS), allora si pone un dubbio per quanti in questa famiglia non vorranno o potranno entrare. Il caso tipico è rappresentato dalle associazioni **culturali** che non rivestono la qualifica né di ODV né di APS (per la verità, non poche sono le associazioni culturali che ad oggi appartengono a quest'ultima categoria). Per questi soggetti quando trovano applicazione le disposizioni di **coordinamento** contenute nel citato **articolo 89 del D.Lgs. 117/2017**?

La risposta non è banale né scontata posto che un discreto numero di previsioni in esso contenute (si pensi, ad esempio, alla modifica del **comma 3 articolo 148 del Tuir**) rappresentano allo stato attuale "l'ossigeno" per queste realtà. E, quindi, sapere con precisione da quando un'associazione **culturale** non potrà più beneficiare della decommercializzazione

dei proventi di cui al **comma 3 dell'articolo 148**, è una informazione che gli operatori del settore attendono a gran voce. Sul punto chi scrive ritiene che tutte le modifiche e previsioni contenute nell'**articolo 89 del D.Lgs. 117/2017**, per tutti i soggetti appartenenti al terzo settore che ad oggi applicano queste disposizioni, debba necessariamente **decorrere** da quando il Registro Unico avrà piena operatività. Infatti, solo nel momento in cui un soggetto che oggi appartiene al mondo del terzo settore avrà la concreta possibilità di scegliere se entrare o meno a far parte della famiglia dei nuovi ETS previsti dalla riforma (iscrivendosi pertanto in una delle sezioni del correlato **Registro** Unico Nazionale del Terzo Settore), è corretto che ne subisca le relative conseguenze. Non prima.

Sul tema della **decorrenza** delle varie disposizioni contenute nel decreto, pertanto, è auspicabile che giunga in tempi rapidi una **conferma ufficiale**.